



ROMA CAPITALE

<b>ROMA CAPITALE</b> <b>SECRETARIATO DIREZIONE GENERALE</b>
21 LUG 2016
N. FC/ 23104

<b>CORPO DI POLIZIA LOCALE</b> <b>DI ROMA CAPITALE</b> Comando Generale
Data 20 LUG. 2016
Prot. RA 182660

Ordinanza della Sindaca

**N. 3.1 del 21 LUG. 2016**

**LA SINDACA**

<b>Oggetto:</b> Divieto di svolgere in alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico.
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Diego Porta 
Il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti Ing. Maurizio Viola 
Il Segretario Generale 

Premesso

che nella Città di Roma insistono complessi archeologici-monumentali di particolare interesse storico, artistico e archeologico;

che soprattutto il centro storico della Città, dichiarato dall'Unesco "Patrimonio dell'Umanità, oltre ad essere assoggettato a specifiche tutele conservative, necessita di costanti interventi da parte dell'Amministrazione al fine di garantire il decoro ed assicurare la sicurezza urbana;

che negli ultimi tempi, proprio nelle aree a maggiore flusso turistico, è stato constatato un notevole incremento di iniziative economiche, prive di riferimenti a discipline normative e regolamentari;

che l'Amministrazione, nello svolgimento dell'azione amministrativa, in considerazione di quanto previsto dall'Ordinamento comunitario e nazionale, ha il compito di garantire il diritto alla libera iniziativa economica, contemperandolo con le necessarie garanzie per la conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale di Roma;

che il soggiorno nella città di Roma da parte dei numerosi turisti che quotidianamente la frequentano, comporta l'adozione di misure idonee per l'agevole circolazione nelle aree turistiche nonché la loro vivibilità per coloro che vi dimorano abitualmente;



## Evidenziato

che tra le nuove attività economiche si è diffusa, negli ultimi tempi, quella che vede l'utilizzo di velocipedi a tre o più ruote per l'esercizio di attività di trasporto di persone riconducibile a quella di trasporto pubblico non di linea disciplinata dalla L. 21/92;

che il legislatore, con l'art. 13-bis del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito con modificazioni nella L. 21/2/2014 n. 9, ha aggiunto la lettera b-bis) al comma 2 dell'art. 85 del D.Lgs. 285/92 (di seguito codice della strada);

che a seguito delle suindicate modifiche apportate all'art. 85 co. 2 del codice della strada i "velocipedi" sono stati quindi inseriti tra le categorie di veicoli che possono essere destinati ad effettuare trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente;

che la L. 21/92 non disciplina in modo specifico l'attività svolta con velocipedi, veicoli questi che possono essere condotti senza titolo di guida e non sono soggetti ad obbligo di assicurazione per la responsabilità civile ovvero a revisione periodica obbligatoria;

che l'apparato normativo che disciplina l'esercizio del trasporto pubblico non di linea, le disposizioni del codice della strada e le leggi complementari che regolano l'attività di trasporto di persone prescrivono, per i conducenti dei veicoli destinati a tale tipologia di attività, il possesso di certificato di abilitazione professionale per il conseguimento del quale vengono svolte specifiche verifiche sui requisiti fisici e morali;

che nelle autorizzazioni rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico non di linea, nei casi previsti dalla legge, sono comprese certificazioni dalle quali l'Amministrazione che rilascia il titolo è sempre in grado di verificare l'identità dei conducenti medesimi;

che tale ultima previsione contribuisce a fornire ai fruitori del servizio di trasporto pubblico di persone non di linea, le necessarie garanzie sulla professionalità degli operatori anche in ragione dei requisiti fisici e morali degli stessi;

che per i veicoli destinati al trasporto pubblico sono prescritti particolari tempi e modalità di revisione periodica obbligatoria, a significare la particolare attenzione del legislatore alla tutela, nell'ambito delle disposizioni del codice della strada, di un crescente interesse per la sicurezza della circolazione, ove si tratti di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone;

che la novella introdotta al sopra citato art. 85 del codice della strada non prevede il rilascio di una targa e di una specifica omologazione, con relativo obbligo di revisione periodica per i velocipedi, come accade per altri veicoli non provvisti di motore, quali ad esempio quelli a trazione animale, disciplinati dagli artt. 67 e 70 dello stesso;

che in riferimento alle previsioni di cui all'art. 85 co. 2 lett. 2-bis) del codice della strada, non è stato peraltro dato seguito all'aggiornamento delle specifiche leggi di settore che regolano il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di tale attività;

che sul territorio comunale è stato rilevato un significativo sviluppo del fenomeno del trasporto pubblico non di linea di persone con l'utilizzo di velocipedi, praticamente concentrato nella zona del centro storico, tale da non garantire più la necessaria tutela, sia con riferimento alle norme della circolazione stradale che alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;



# ROMA CAPITALE

## Considerato

che con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 25 novembre 2015, al fine di contrastare gli effetti degenerativi del fenomeno sopra indicato, è stato disposto il divieto di svolgere, in alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote, anche a pedalata assistita, cioè dotati di un motore ausiliario elettrico;

che con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 5 dicembre 2015, si è reso necessario estendere ad altre parti del territorio di Roma Capitale i predetti divieti, in quanto da parte della U.O. I Gruppo "Prati", giusta nota VR 71620 del 5/12/2015, è stata accertata una recrudescenza della suindicata attività nelle aree limitrofe a quelle interessate dal divieto dell'Ordinanza n. 24;

che le aree indicate nelle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 24 del 25 novembre 2015 e 33 del 5 dicembre 2015 sono tutt'ora percorse da numerosi pellegrini e turisti, soprattutto in occasione delle giornate dedicate all'evento giubilare;

che con nota prot. 169420 del 4 luglio 2016 la U.O. I Gruppo "Trevi" ha segnalato che dal 1 luglio u.s. nelle aree di pregio storico-culturale insistenti nel territorio del centro storico di Roma Capitale è stato riscontrato, da parte del personale della Polizia Locale, il ritorno di numerosi operatori intenti a svolgere l'attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote, non più sanzionabili ai sensi delle citate ordinanze scadute il 30 giugno 2016;

che l'Amministrazione Capitolina, in osservanza alle pronunce del giudice amministrativo, ha avviato con tutti gli uffici dell'Amministrazione medesima una serie di incontri per la redazione di un regolamento per disciplinare l'attività di cui trattasi;

che, nelle more dell'adozione formale della predetta regolamentazione, si rende necessaria l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

## Visto

l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta "... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

il Decreto del Ministro dell'Interno 05.08.2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada";

il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015, di nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale;

la Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58;



# ROMA CAPITALE

la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale";

la Deliberazione n. 68 dell'Assemblea Capitolina dell'8/9 novembre 2011;

il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale."

il disposto del sopra citato art. 54, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000, a norma del quale i relativi provvedimenti "[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

che in data 20 luglio 2016 con prot. N. RH/2016/182612 è stata già data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi della disposizione sopra citata:

## ORDINA

per i motivi evidenziati in premessa, ai fini della tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, nonché del decoro del patrimonio artistico, storico e monumentale, nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza del Colosseo
- Via dei Fori Imperiali
- Via Celio Vibenna
- Via di San Gregorio
- Via Sacra
- Piazza Navona
- Fontana di Trevi
- Scalinata della Trinità dei Monti
- Piazza di Spagna
- Via del Corso
- Piazza della Rotonda
- Piazza del Quirinale
- Via Ottaviano
- Via di Porta Angelica
- Via del Mascherino
- Piazza Risorgimento
- Piazza Venezia
- Piazza di Pietra
- Via del Teatro Marcello
- Basilica di San Giovanni (piazza di Porta San Giovanni; piazza San Giovanni in Laterano)
- Basilica di Santa Maria Maggiore (Piazza S. Maria Maggiore; piazza Esquilino)
- Via Paolo VI
- Piazza S. Uffizio
- Largo Porta Cavalleggeri
- Via Stazione Vaticana
- Viale Vaticano
- Via Leone IV
- Bastioni di Michelangelo
- Le vie e piazze ricomprese nel perimetro tra Borgo Santo Spirito, Largo Alicorni, Piazza Pio XII, Largo Colonnato, Piazza della Città Leonina, Via di Porta Angelica, Piazza Risorgimento, Via



## ROMA CAPITALE

Crescenzio, Piazza Cavour, Via Triboniano, Lungotevere Castello, Lungotevere Vaticano, Via San Pio X, nonché le vie, piazze ed aree medesime

il divieto di svolgere qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, così come determinata dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 19-07-2016, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Si applica, altresì, la misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24-11-1981, n. 689.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino online, ed ha validità fino al 30 novembre 2016.

La presente ordinanza, in caso di necessità, potrà essere integrata per l'applicazione in altri luoghi che saranno segnalati dal Comandante della Polizia Locale in base alle rilevazioni del fenomeno.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nonché ai Municipi interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA SINDACA  
VIRGINIA RAGGI